### COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE TRA IL **COMUNE DI ANCONA** E **ETS** PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO " " - ANNO 2024/2025

Ancona lì

Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge

TRA

Comune di Ancona, con sede istituz	ionale in Ancona, Largo X	XIV Maggio n.l, codic	e fiscale e partita IVA
00351040423, rappresentato da Giar	mmarchi dott.ssa Claudia, 1	nata in Ancona il 10 ma	arzo 1964, domiciliata
per l'ufficio in Ancona, Piazza XX	KIV Maggio n. 1, nella si	ua qualifica di Diriger	te dei Servizi Socio-
Assistenziali e Coordinamento AT	S 11 Ancona n.88 del 2	28 dicembre 2023 in	forza del combinato
disposto dell'art. 107 com	ma terzo lett.c) d	l.lgs. 18 agosto	2000 n. 267,
dell'art. 28 del vigente	e Statuto Comuna	dell'art.	l del vigente
Regolamento Comunale dei Contratt	i, in seguito denominato "C	Comune";	
	E		
Cooperativa , con sede	, Registro Imprese di	e codice fis	scale partita I.V.A. n
	, nato in		
Presidente, che costituisce parte in	tegrante e sostanziale della	presente convenzione	ancorchè ad essa nor
materialmente allegata.			

Si conviene e si stipula quanto segue

### **RICHIAMATE:**

In seguito denominato

- la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali";
- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), in cui è prevista la possibilità per i Comuni di indire istruttorie pubbliche per valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi di coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il principio di "sussidiarietà orizzontale" art. 118, IV comma della Costituzione, il Codice del Terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., nonché le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017" emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;
- l'art. 6 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore [...] sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato";

**DATO ATTO** che per il periodo l Gennaio 2023/31 Dicembre 2024, la Regione Marche - con DGR n. 1139/2023 e successivo Decreto del Dirigente Settore Contrasto al Disagio n. 91/2023, ha approvato le linee di indirizzo sui "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro

famiglie, i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti e per l'assegnazione delle risorse finanziarie da erogare agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) raggruppati su base provinciale;

CONSIDERATO che la complessità dei bisogni delle persone con problemi di salute mentale, richiede un'azione coordinata di molteplici attori e la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e sociosanitari che offrano risposte appropriate, mirate al recupero dell'autonomia e all'inclusione sociale e lavorativa, pertanto in tale direzione, l'ATS 11 Ancona ritiene necessario sviluppare e realizzare politiche sociali adeguate a costruire una rete di servizi sociali sul territorio per promuovere i diritti di cittadinanza delle persone con disabilità;

ATTESO che con Determinazione del Dirigente dei Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS11 Ancona n, sono stati approvati gli atti per la manifestazioni di interesse rivolta agli ETS iscritti al RUNTS, disponibili ad implementare la co-progettazione con il Comune di Ancona per la realizzazione delle linee progettuali finanziate dalla Regione Marche n. 1139/2023 e secondo le modalità e termini stabiliti con successivo Decreto del Dirigente Settore Contrasto al Disagio – Regione Marche, n. 91/2023;
DATO ATTO che l'ETS, ha presentato manifestazione di interesse acquisita agli atti con Prot. N
ACCERTATO che a seguito del percorso di co-progettazione, la proposta progettuale presentata con Prot. n. , è stata approvata con Determinazione del Dirigente n;
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo che viene stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n del

### ART. 2 - DESTINATARI

Le attività sono riservate prioritariamente a con problemi di salute mentale e alle loro famiglie residenti nel territorio del Comune di Ancona.

# Art. 3 - FINALITA' - OBIETTIVI

Il progetto "In cordata tutti contano", è rivolto ad organizzare e realizzare attività socio-educative ed aggregative e di promozione della salute mentale in favore di \_\_\_\_\_\_.

Costituiscono obiettivi del progetto:

- Prevenire e ridurre la solitudine e l'emarginazione che si crea intorno alla persona che vive un problema di salute mentale e la sua famiglia;
- Favorire la presa in carico delle famiglie che vivono, direttamente o indirettamente, il problema del disagio mentale;
- Sviluppare i sistemi di conoscenza e di prevenzione delle problematiche di salute mentale e la ricerca di risposte alle esigenze ed ai bisogni dei più giovani;
- Predisporre una rete di servizi e di risposte finalizzate all'inserimento sociale delle persone con disagio psichico in tutte le realtà territoriali: sociale, culturale, sportiva, scolastica e produttiva;
- Costruire nuovi interventi sociali a favore di persone singole e con le famiglie;
- Prevenire nuove cronicità;
- Favorire il coordinamento territoriale tra le diverse realtà istituzionali del settore della salute mentale e della pubblica istruzione presenti nel territorio del Comune di Ancona;

### ART. 4 Operatori

L'ETS, provvede direttamente alla realizzazione del progetti avvalendosi di operatori adeguatamente preparati per i quali, in ogni caso, nessun rapporto di lavoro subordinato con il Comune potrà mai chiedersi o configurarsi. Il numero degli operatori dovrà essere adeguato in relazione al numero dell'utenza ed al buon

funzionamento delle attività. L'ETS si obbliga a rispettare la vigente normativa di riferimento in materia di lavoro ed a tutti gli obblighi connessi per la gestione degli operatori impiegati per l'erogazione del servizio. Gli operatori comunque utilizzati, dovranno:

- effettuare le attività di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio;
- tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;
- mantenere l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio ed i singoli utenti, delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso.

L'ETS risponde direttamente dei danni arrecati dalla mancata osservanza, da parte degli operatori impiegati nella realizzazione dei progetti, degli obblighi di cui sopra. E' fatto obbligo all'ETS di:

- rispettare per gli operatori, i volontari o comunque per altri soggetti impiegati nell'attività, tutte le norme e gli obblighi di carattere retributivo, assicurativo ed infortunistico garantiti dalla vigente normativa;
- utilizzare le attività svolte dai volontari in misura complementare e non sostitutiva nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti disposizioni;
- rispettare ed applicare integralmente se e in quanto dovuto, le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutte le norme di tutela infortuni e di igiene del lavoro.

# ART. 5 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale coinvolto dall'ETS, per qualsiasi causa nell'esecuzione delle attività, , inoltre, solleva il l'ETS dai danni subiti e provocati agli/dagli utenti per colpa "in vigilando" del personale che presti servizio a qualsiasi titolo per l'ETS. Ugualmente il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o disservizi nei confronti dell'utenza, alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento delle attività per fatto dell'organizzazione medesima. Si da atto che l'ETS ha esibito copia della polizza RCT che verrà conservata agli atti dal Servizio Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS11.

## ART. 6 - Durata

La attività devono svolgersi nell'annualità 2024/2025

#### ART. 7 – IMPEGNI DELL'ETS

L'ETS garantisce la disponibilità e l'utilizzo di strutture e di locali attrezzati ed idonei alle attività proposte, alla tipologia ed ai bisogni delle persone disabili presenti, nonché alle normative vigenti

La Cooperativa nell'ambito del progetto in questione si incarica di curare in completa autonomia tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali, a tale scopo si impegna a:

- a) regolare l'accesso al progetto
- b) elaborare la programmazione delle attività nell'ambito dei progetti presentati ed approvati con relativo budget;
- d) impiegare un numero di operatori adeguato a garantire, per tutta la durata del rapporto, il migliore andamento del servizio stesso;
- g) garantire assoluta riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del progetto, nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali;
- h) prendersi carico di tutto quanto necessiti per l'espletamento delle attività di progetto comprese le garanzie assicurative richieste dalla vigente normativa di settore;
- i) assunzione diretta di ogni tipo di responsabilità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del progetto comprese le procedure richieste dalla vigente normativa per il contrasto/contenimento dell'emergenza COVID-19;

Al termine del progetto la Cooperativa si impegna a redigere una relazione contenente i seguenti elementi:

- il numero e la tipologia di utenti ammessi al progetto;
- la descrizione dettagliata delle attività e delle iniziative effettuate secondo le linee del progetto ed il piano costi;
- i nodi problematici affrontati per l'organizzazione delle attività
- la rilevazione del livello di qualità percepita dai destinatari del progetto.

Tale relazione alla quale dovrà essere allegato il report fornito dalla Regione Marche per il riepilogo delle informazioni riferite ad ogni linea progettuale, dovrà contenere inoltre un'autovalutazione degli interventi effettuati, utilizzando gli indicatori e gli strumenti per la verifica e la valutazione di obiettivi di efficacia, di efficienza e soddisfazione degli utenti.

ART. 8	- FINA	NZIAMENTO	- MODALITÀ

Per la realizzazione	delle attività previste dal progetto, il Comune di Ancona si impegna a trasferire all'ETS		
una somma pari a €	complessivi quale contributo per la realizzazione delle iniziative progettual		
approvate con Determinazione del Dirigente n			
Il contributo economico sarà trasferito con le seguenti modalità:			

- liquidazione del contributo entro il 31 Marzo 2025 previa esibizione di giustificativi di spesa debitamente quietanzati. Il contributo complessivo è da ritenersi comprensivo di tutti i costi che l'ETS dovrà sostenere per l'attuazione delle iniziative comprese nel progetto ".". Il contributo messo a disposizione dal Comune di Ancona costituisce un contributo per le spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti le attività svolte dall'ETS. Tale contributo è ascrivibile esclusivamente alle fattispecie indicate nell'art. 12 della L. 241/1990 e pertanto non può costituire oggetto alcuno di compenso o maggiorazione a qualsiasi titolo di quanto effettivamente esborsato dall'ETS partner per le attività svolte.
  - Il Comune, provvederà previa esibizione di apposita rendicontazione, ad erogare il contributo a sostegno delle spese sostenute e documentate dell'ETS per massimo euro .
  - Il contributo è erogato dietro presentazione di relative note spese corredate di documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal Legale Rappresentante. La nota di debito deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione debitamente quietanzata:
  - elenco degli utenti del progetto (esclusivamente con le iniziali nome e cognome e la data di nascita) nel periodo di riferimento e operatore addetto alla prestazione garantita;
  - ricevuta di pagamento degli operatori che svolgono le varie funzioni nell'ambito del progetto;
  - elenco eventuali altri costi previsti.

L'ETS su richiesta del Servizio Socio-Assistenziale e Coordinamento Ambito 11, si impegna ad esibire ogni altro documento necessario alla liquidazione. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario (o postale) su conto corrente.

Le note di debito di cui sopra, dovranno essere posticipate ed intestate come segue: Comune di Ancona – Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento Ambito 11, Dirigente Dott.ssa Claudia Giammarchi, Viale della Vittoria 37.

I pagamenti verranno disposti dal Comune, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, e sue modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dal positivo accertamento della regolarità contributiva presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia. Con il contributo di cui sopra, l'ETS si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per la gestione ed organizzazione delle attività connesse alla presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

In attuazione delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione degli appalti, entrate in vigore dal 1-01-2024, è stato richiesto ad ANAC il codice CIG nella piattaforma di approvvigionamento digitale: **CIG:** 

## **ART 9 – RENDICONTAZIONE**

L'ETS, si impegna ad inviare al Comune di Ancona, tutta la documentazione contabile che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute nell'anno 2024/2025
- coerenti con le spese preventivate

Dovrà inoltre essere compilato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con indicazione delle singole voci di spesa correlato dalla documentazione attestante le spese medesime.

La rendicontazione dovrà essere supportata da una relazione delle attività svolte, elenco nominativo dei disabili frequentanti le attività di cui alla presente convenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante i costi sostenuti e previsti dalla presente convenzione.

Alla relazione dovrà essere allegato il report fornito dalla Regione Marche con il riepilogo delle informazioni riferite ad ogni linea progettuale.

La rendicontazione dovrà essere espletata entro e non oltre il 31/03/2025.

#### **ART. 10**

L'ETS si impegna ad effettuare/ricevere tutti i pagamenti relativi al presente Accordo mediante bonifico sul conto/ti corrente/ti dedicato/i al presente contratto, comunicato/i dell'ETS, ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni già comunicato al Servizio Socio-Assistenziale e Coordinamento ATS 11 Ancona.

L'ETS è obbligata a comunicare al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico della cooperativa.

## ART. 11 TRACCIABILTA' FLUSSI FINANZIARI

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 12**

Qualsiasi modifica al piano finanziario, così come previsto dal progetto approvato, dovrà essere preventivamente concordata con questa Amministrazione.

#### **ART. 13**

L'ETS si impegna nella gestione e nella realizzazione delle attività nei tempi e nei modi previsti nel progetto.

Il mancato rispetto dei termini comporterà il non riconoscimento dei costi ed il recupero delle somme anticipate

## **ART. 14**

In caso di comprovata inadempienza parziale o totale riferita a tutte le attività di cui all'art. 2, anche con riferimento al mancato e/o ritardato pagamento da parte dell'ETS, di creditori per beni e servizi da questi ultimi erogati nell'ambito del progetto, il Comune di Ancona, si riserva la possibilità di recedere unilateralmente, senza aggravio e/o pretesa dell'Ente attuatore, dal presente accordo e agire per il recupero delle somme erogate nonché per l'eventuale risarcimento del danno. Quanto non espressamente indicato nel presente Accordo trova apposita ragione nelle disposizioni di cui al Codice civile

## **ART. 15**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni L'ETS con la sottoscrizione del presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della ditta medesima.

## **ART. 16**

L'ETS prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

# ART. 17

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

#### ART. 18 - PRIVACY

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

## ART. 19 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 2 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'ETS per conto del Comune così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'ETS che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

- l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 6 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

# **ART 20 – Controversie**

In merito ad eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo, sarà competente il Foro di Ancona.

La legge applicabile al presente contratto è la legge dello Stato italiano.

## ART. 21 – Spese

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 in quanto le disposizioni in essa contemplate sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

## ART. 22 – Validità dell'Accordo

Il presente accordo di collaborazione è valido fino alla conclusione del progetto

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona,	
	(firmato digitalmente)
Ancona, Claudia Giamm	archi (firmato digitalmente)